

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3921 del 02/08/2023
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242 e ss., art. 244, comma 2., art. 245, comma 2., L.R. n. 13/2015. Helios S.r.l. con sede legale in Via Savoia, 78 - Roma (RM). Procedimento di bonifica relativo alla potenziale contaminazione in riferimento ai parametri "ferro" e "manganese" accertata a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" afferente il sito di Via Ravennana, snc (in prossimità del civico 357) - Forlì (FC). Esiti delle indagini ambientali preliminari e valutazioni. Esito Conferenza dei Servizi nella seduta del 31.07.2023 - Presa d'atto.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4060 del 02/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno due AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242 e ss., art. 244, comma 2., art. 245, comma 2., L.R. n. 13/2015. Helios S.r.l. con sede legale in Via Savoia, 78 – Roma (RM). Procedimento di bonifica relativo alla potenziale contaminazione in riferimento ai parametri “ferro” e “manganese” accertata a carico della matrice ambientale “acque sotterranee” afferente il sito di Via Ravegnana, snc (in prossimità del civico 357) – Forlì (FC).

Esiti delle indagini ambientali preliminari e valutazioni. Esito Conferenza dei Servizi nella seduta del 31.07.2023 - Presa d'atto.

Helios S.r.l.: attuale proprietario non responsabile della contaminazione del terreno distinto al Foglio n. 97, frazione dei mappali comunicati nn. 195, 196, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Forlì.

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopra citata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Richiamata la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*” sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, oggetto di rinnovo annuale, stipulata in attuazione del combinato disposto dell'art. 1., comma 85. della L. 56/2014 e dell'art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alla procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- “[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]”;
- “[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]”;

Atteso, pertanto, che la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena, mediante Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena, esercitano le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria di seguito riportata;

Evidenziato che con nota acquisita al PG/2022/92463 del 03.06.2022, Helios S.r.l. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di attuale proprietario del terreno ubicato in Via Ravegnana, snc (in prossimità del civico 357) - Forlì e distinto al Foglio n. 97, frazione dei mappali comunicati nn. 195, 196, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Forlì, non responsabile della potenziale contaminazione, la documentazione di seguito specificata:

1. Modulo A – Bonifiche (Comunicazione di potenziale contaminazione) della modulistica approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2218/2015, compilato, datato e sottoscritto dal Rappresentante legale di Helios S.r.l.;
2. elaborato denominato “*Relazione tecnica Indagine ambientale suolo, sottosuolo e acque di falda Area di Via Ravegnana, snc – 47122 – Forlì (FC)*”, datato Aprile 2022, predisposto da Te.A. Consulting S.r.l. su incarico di AEP S.r.l.;

Rilevato che, alla luce della documentazione di cui ai precedenti punti 1. e 2., risulta che:

- a) Helios S.r.l. ha acquisito dalla Società AEP S.r.l. in data 31.05.2022 l'area come sopra individuata che in passato risulta essere stata adibita a campo agricolo e che attualmente risulta destinata, in parte, a verde incolto ed, in parte, risulta occupata da un parcheggio di recente realizzazione ma inutilizzato;
- b) AEP S.r.l. ha eseguito, nel mese di marzo 2022, indagini ambientali preliminari precedenti alla compravendita che hanno previsto la realizzazione di:
 1. n. 5 trincee esplorative e n. 1 trincea visiva (“T15” approfondita fino a circa -0,50 metri da p.c.): le trincee esplorative “T10”, “T11”, “T12” e “T13” sono state approfondite fino a circa -3,0 metri da p.c. e la trincea esplorativa “T14” è stata approfondita fino a circa -1,0 metro da p.c.. Tutte le trincee sono state eseguite mediante mezzo meccanico cingolato;
 2. n. 4 sondaggi a carotaggio continuo spinti fino alla profondità di circa -3,0 metri da p.c. denominati “PM1”, “PM2”, “PM3” e “PW1” successivamente approfonditi fino a circa -8,0 metri da p.c. e attrezzati a piezometro per il monitoraggio delle acque sotterranee (fenestratura compresa tra -3,0/-8,0 metri da p.c.). L'ubicazione dei n. 4 sondaggi/piezometri è raffigurata in Allegato 1 alla Relazione tecnica di Aprile 2022.

Sono stati prelevati complessivamente n. 17 campioni di suolo superficiale e profondo per le verifiche di laboratorio e n. 1 campione di matrice di riporto per la verifica analitica di conformità del Test di Cessione ex D.M. 05.02.1998.

Sono stati, altresì, prelevati n. 4 campioni di acque sotterranee dai piezometri “PM1”, “PM2”, “PM3” e “PW1” per la ricerca di metalli, idrocarburi totali, espressi come n-esano, BTEX e alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni;
- c) il sito risulta oggetto di progettazione per la prossima edificazione di una struttura commerciale (media struttura di vendita: supermercato) e la realizzazione dei giardini di quartiere adiacenti alla stessa;
- d) la falda superficiale indagata è risultata presentare soggiacenza compresa tra -2,5 e -3,0 metri da p.c. con direzione prevalente di deflusso orientata da Sud-Ovest verso Nord-Est;

Dato atto che gli esiti delle suddette indagini ambientali preliminari hanno evidenziato:

- la conformità, per i parametri oggetto di indagine, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) e, pertanto, anche Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in tutti i campioni di suolo/sottosuolo prelevati e analizzati;
- che il campione di matrice di riporto prelevato è risultato conforme ai limiti del test di cessione stabiliti dal D.M. 05.02.1998;
- superamenti, per i parametri oggetto di indagine, in riferimento alla matrice ambientale “acque sotterranee”, delle CSC di cui alla Tabella 2 del sopraccitato Allegato 5, per “ferro” (CSC = 200 µg/L), “manganese” (CSC = 50 µg/L) e “arsenico” (CSC = 10 µg/L) nei piezometri “PM1 (monte)” per arsenico (11±3 µg/L), ferro (539 µg/L) e manganese (443 µg/L) e “PW1 (valle)” per manganese (113 µg/L). I campioni prelevati da “PM2 (monte)” e “PM3 (monte)” sono risultati conformi;

Precisato, a riguardo, che il superamento per “arsenico” non risulta essere stato confermato a seguito dell'applicazione dell'analisi di conformità al limite di legge in funzione dell'incertezza di misura (rif. LG20/DT Arpa): la concentrazione è risultata essere pari a 8,54 µg/L, inferiore e, quindi, conforme alla relativa CSC pari a 10 µg/L (Rapporto di prova Te.A. Lab n. 031110-1/22 trasmesso con nota acquisita al PG/2022/120073 del 20.07.2022);

Preso atto dell'ipotesi formulata nella Relazione tecnica di Aprile 2022 e proposta da Helios S.r.l., quale soggetto comunicatore ai sensi degli artt. 242, comma 1. e 245, in qualità di attuale proprietario non responsabile della potenziale contaminazione, circa l'assenza di contributo inquinante da parte dell'area in oggetto, in considerazione delle caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche specifiche dell'intera porzione di territorio (Fonte Arpae) e alla luce di superamenti delle CSC accertati a monte idrogeologico del sito;

Dato atto che, alla luce delle visure camerali effettuate dall'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche di Arpae – SAC di Forlì-Cesena in data 28.07.2022 l'attività prevalente di Helios S.r.l. risultava essere *“sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione”* e l'attività prevalente di AEP S.r.l. risultava essere *“manutenzione e riparazioni di edifici industriali e non, di impianti nonché lavori edili civili, edilizia industriale [...]”*;

Richiamate le note PG/2022/125959 del 29.07.2022, PG/2022/183428 del 08.11.2022 e PG/2023/46997 del 16.03.2023 con cui l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche di Arpae - SAC di Forlì-Cesena ha complessivamente trasmesso a Helios S.r.l., a Planeta Studio Associato (in qualità di consulente ambientale di Helios S.r.l.), a AEP S.r.l., al Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì la richiesta di fornire specifiche informazioni, ai sensi dell'art. 244, comma 2. e dell'art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in relazione alla situazione di potenziale contaminazione accertata in corrispondenza del sito in oggetto, a cui è stato dato riscontro come di seguito specificato:

- Helios S.r.l. con nota acquisita al PG/2022/128459 del 03.08.2022;
- AEP S.r.l. con nota acquisita al PG/2022/130983 del 08.08.2022;
- Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica con nota acquisita al PG/2022/157780 del 27.09.2022;
- Helios S.r.l. con nota acquisita al PG/2023/51518 del 23.03.2023 trasmessa da Planeta Studio Associato, in qualità di consulente incaricato;

Evidenziato che sono state richieste con note del 29.07.2022, PG/2022/126043 e del 23.03.2023, PG/2023/52179 le valutazioni tecniche di competenza del Servizio Territoriale di Arpae Forlì-Cesena;

Dato atto che con nota del 19.07.2023, PG/2023/125524, l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche di Arpae – SAC di Forlì-Cesena ha convocato apposita seduta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea, in modalità telematica, per il giorno 31.07.2023 tesa alla valutazione congiunta delle informazioni e dei dati complessivamente acquisiti in relazione ai superamenti delle CSC rilevati nella falda superficiale afferente il sito in oggetto, ad opera dei parametri “ferro” e “manganese” nell'ambito del procedimento di individuazione del soggetto responsabile ex artt. 244, comma 2. e 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea tenutasi in data 31.07.2023 (Allegato 1, costituente parte integrante del presente atto);

Dato atto, in particolare, delle valutazioni illustrate in seduta dalla rappresentante del Servizio Territoriale di Arpae e contenute nelle relazioni tecniche istruttorie che sono state predisposte su richiesta del SAC di Arpae Forlì-Cesena e acquisite, rispettivamente, al PG/2022/181739 e PG/2023/130432, di seguito riportate:

“[...] si rileva che l'opera (ndr. edificio commerciale) non è ancora stata realizzata e l'area è al momento nel suo stato originario di area agricola. Si presenta marginalmente un'area già realizzata con opere di urbanizzazione. Per quanto accertato da questo Servizio Territoriale non si rilevano attività antropiche pregresse presso il sito né nelle sue immediate vicinanze a cui ascrivere la potenziale contaminazione delle acque sotterranee per i parametri in oggetto.

Per quanto concerne gli approfondimenti idrogeologici si riassume quanto ad oggi noto e recepito nella pianificazione a livello regionale.

La complessa struttura idrogeologica della pianura padana può essere rappresentata da numerosi acquiferi sovrapposti (multistrato). In profondità sono distinti 3 livelli di corpi idrici sovrapposti, che raggruppano i diversi acquiferi sulla base delle pressioni antropiche e delle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo regionale: un livello superficiale dello spessore medio di circa 10 m con caratteristiche freatiche e di ridotta potenzialità idrica; un secondo livello sottostante al primo, che risulta idrogeologicamente confinato (confinati superiori); il terzo e ultimo livello, ancora più profondo, le cui pressioni antropiche risultano molto attenuate o assenti (confinati inferiori). Le profondità a cui si trovano questi diversi corpi idrici dipendono dalla dislocazione rispetto al margine appenninico. In linea generale la struttura è fortemente interdigitata vicino al margine appenninico e i vari corpi idrici si approfondiscono e si separano allontanandosi dalle zone di conoide appenniniche.

Lo studio di approfondimento condotto da Arpae Direzione Tecnica per conto della Regione Emilia Romagna sul tema dei valori di fondo per le acque sotterranee applica la metodologia descritta nelle Linee Guida SNPA (n. 08 del 2018) per la determinazione dei valori di fondo in particolare ai corpi idrici sotterranei

confinati di pianura caratterizzati da ampia estensione areale ed in generale profondità superiori ai 15 metri circa.

Allo stato attuale risultano noti i meccanismi naturali sottesi alla presenza di ferro, manganese ed arsenico nelle acque sotterranee della nostra regione. Tale presenza è dovuta alla degradazione anaerobica di materiale organico presente nelle rocce incassanti della pianura alluvionale (torba).

La permanenza in soluzione di queste sostanze è favorita dalle condizioni riducenti degli acquiferi, in modo particolare tale condizione si osserva negli acquiferi più profondi.

Il caso in oggetto riguarda invece il primo acquifero freatico per il quale sono al momento in corso gli studi di approfondimento e non risultano individuate e note le concentrazioni caratterizzanti un eventuale fondo naturale ascrivibile dell'acquifero in oggetto. [...].

"[...] La relazione fornita (ndr. integrazioni Helios S.r.l. acquisite al PG/2023/51518 del 23.03.2023) non consente di arrivare alla definizione di valori di fondo naturali in quanto:

- non è stata verificato in modo sito specifico la direzione di falda: le soggiacenze riportate potrebbero indicare una direzione di scorrimento localmente diversa;
- non è stato contestualizzato ed approfondito rispetto alla prima falda oggetto di questo procedimento, il lavoro eseguito da Arpae Direzione Tecnica per conto della Regione Emilia Romagna sul tema dei valori di fondo per le acque sotterranee che invece è incentrato sugli acquiferi profondi appartenenti ad un diverso corpo idrico;
- non è stata effettuata nessuna campagna di monitoraggio di iniziativa ed aggiuntiva rispetto a quanto eseguito nel 2022.

La Ditta ha effettuato un'indagine storica che ha confermato la destinazione d'uso prettamente agricola/incolto del sito, sul quale al momento non insistono costruzioni.

Nel suo complesso quanto prodotto è quindi coerente con quanto già espresso da codesta SAC con nota PG 125959 del 29/7/2022 e da questo Servizio territoriale con nota PG PG/2022/181739.

Si conferma l'assenza di contributo inquinante da parte dell'area in oggetto poiché non si rilevano attività antropiche pregresse presso il sito né nelle sue immediate vicinanze, a cui ascrivere la potenziale contaminazione delle acque sotterranee per i parametri Ferro, Manganese per i quali come è noto sono conosciuti i meccanismi naturali sottesi alla loro presenza naturale nelle acque sotterranee della nostra regione, nonché alla luce dei superamenti delle CSC accertati già a monte idrogeologico del sito.

Per l'assenza delle informazioni necessarie, la definizione di valori di fondo naturali caratterizzanti l'acquifero in esame nell'area di interesse non è tecnicamente possibile, in quanto non vi sono dati sufficienti per procedere con il calcolo degli stessi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida SNPA (n. 08 del 2018). I dati disponibili non sono, infatti, sufficienti né dal punto di vista spaziale né dal punto di vista numerico.

Nonostante non si possano stabilire i valori di fondo, si ritiene si possa ugualmente concludere il procedimento in ragione dell'evidenza che i superamenti delle CSC per i parametri Fe e Mn nelle acque sotterranee sono riconducibili a fenomeni naturali per le motivazioni già espresse in precedenza (assenza di attività antropiche, caratteristiche sito specifiche dell'acquifero etc...), ovvero che si tratta di un "sito non contaminato".

In conseguenza di ciò è altresì vero che non è possibile individuare il responsabile della contaminazione. Resta comunque ferma la valutazione della Conferenza dei Servizi in merito a questi aspetti procedurali. [...].

Considerato che la Conferenza dei Servizi decisoria simultanea nella seduta del 31.07.2023 ha concordato, all'unanimità dei presenti, nel:

1. ritenere che i superamenti delle CSC per "Ferro" e "Manganese" rilevati nelle acque sotterranee afferenti il sito di Via Ravegnana snc (nei pressi del civico 357) - Forlì sono riconducibili a fenomeni naturali sito-specifici e non a cause antropiche;
2. dare atto che per l'assenza delle informazioni necessarie, la definizione di valori di fondo naturali caratterizzanti l'acquifero in esame nell'area di interesse non sia tecnicamente possibile, in quanto non vi sono dati sufficienti per procedere con il calcolo degli stessi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida SNPA (n. 08 del 2018);
3. dichiarare, conseguentemente, il sito non contaminato, secondo la definizione di cui all'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4. disporre che Helios S.r.l. proceda, quanto prima, alla sigillatura dei piezometri realizzati nell'ambito delle indagini ambientali preliminari, al fine di preservare la risorsa idrica sotterranea da potenziali contaminazioni anche accidentali;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta "Bonifica di siti contaminati";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Viste la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18.10.2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31.10.2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 avente ad oggetto "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

Viste la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. DET-2020-1011 del 30.12.2020 con cui è stato conferito l'incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" al Dr. Cristian Silvestroni;

Dato atto che il responsabile del procedimento e Titolare dell'incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento e Titolare dell'incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** dei contenuti e delle conclusioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea tenutasi in data 31.07.2023 (Allegato 1, costituente parte integrante del presente atto);
2. **di stabilire** che i **superamenti delle CSC per "Ferro" e "Manganese"** rilevati nelle acque sotterranee afferenti il sito di Via Ravegnana snc (nei pressi del civico 357) - Forlì **sono riconducibili a fenomeni naturali sito-specifici** e non a cause antropiche;
3. **di dare atto** che, per l'assenza delle informazioni necessarie, la definizione di valori di fondo naturali caratterizzanti l'acquifero in esame nell'area di interesse non è tecnicamente possibile, in quanto non vi sono dati sufficienti per procedere con il calcolo degli stessi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida SNPA (n. 08 del 2018);
4. **di dichiarare** conseguentemente, il **sito non contaminato**, secondo la definizione di cui all'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

5. **di disporre** che Helios S.r.l. proceda, quanto prima, alla sigillatura dei piezometri realizzati nell'ambito delle indagini ambientali preliminari, al fine di preservare la risorsa idrica sotterranea da potenziali contaminazioni anche accidentali;
6. **di precisare** che, in riferimento alla comunicazione di attivazione del procedimento di bonifica (PG/2022/92463 del 03.06.2022) trasmessa da Helios S.r.l. ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di attuale proprietario dell'area non responsabile della potenziale contaminazione, alla luce delle risultanze della seduta della Conferenza dei Servizi del 31.07.2023, Arpae - SAC di Forlì-Cesena non si attiverà per la ricerca e l'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione, prevista dall'art. 244, comma 2. e dall'art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione del fatto che i superamenti delle CSC sono stati ricondotti a fenomeni naturali sito-specifici;
7. **di dare atto** che nella proposta del provvedimento il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "*Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)*" Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo al presente atto, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
8. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012;
9. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
10. **di precisare** che il presente atto viene trasmesso alla Proponente Helios S.r.l. e al proprio consulente incaricato;
11. **di stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica, all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì, a AEP S.r.l., per il seguito di rispettiva competenza ovvero per opportuna conoscenza;
12. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
13. **di avvertire** che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Alle ore 11.15 la Conferenza dei Servizi apre i propri lavori.

Il Responsabile del procedimento apre i lavori dell'odierna seduta riepilogando le principali fasi del procedimento di bonifica attivato a seguito dell'accertamento di una situazione di potenziale contaminazione a carico della falda superficiale afferente il sito ubicato in Via Ravegnana, snc (in prossimità del civico 357) e distinto al Foglio n. 97, frazione dei mappali comunicati nn. 195, 196, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Forlì, di proprietà della Società Helios S.r.l. che lo ha acquisito da AEP S.r.l. in data 31.05.2022.

Il sito, adibito in passato a campo agricolo, allo stato attuale vede la presenza di vegetazione spontanea incolta e di un parcheggio di recente realizzazione, inutilizzato. Il sito risulta oggetto di progettazione per la prossima edificazione di una "media struttura di vendita" (supermercato) e dei "giardini di quartiere" adiacenti alla stessa.

Viene richiamata, in particolare, la nota acquisita al PG/2022/92463 del 03.06.2022 con cui Helios S.r.l. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di attuale proprietario non responsabile della potenziale contaminazione, la documentazione di seguito specificata:

1. Modulo A – Bonifiche (Comunicazione di potenziale contaminazione) della modulistica approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2218/2015, compilato, datato e sottoscritto dal Rappresentante legale di Helios S.r.l.;
2. elaborato denominato "*Relazione tecnica Indagine ambientale suolo, sottosuolo e acque di falda Area di Via Ravegnana, snc – 47122 – Forlì (FC)*", datato Aprile 2022, predisposto da Te.A. Consulting S.r.l. su incarico di AEP S.r.l..

La Conferenza dei Servizi prende atto che, nell'ambito delle indagini ambientali preliminari eseguite nel mese di marzo 2022, sono stati realizzati, tra l'altro, n. 4 piezometri denominati "PM1-PM2-PM3-PW1" oggetto di monitoraggio per la verifica della qualità ambientale della matrice "acque sotterranee" in riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La falda indagata risulta mostrare direzione prevalente di deflusso orientata da Sud-Ovest verso Nord-Est, soggiacenza compresa tra -2,5/-3,0 metri da p.c. e i superamenti delle CSC per "ferro" (CSC = 200 µg/L) e "manganese" (CSC = 50 µg/L) di seguito riepilogati:

- PM1 (monte): ferro (539 µg/L) e manganese (443 µg/L)
- PM2 (monte): conforme
- PM3 (monte): conforme
- PW1 (valle): manganese (113 µg/L).

Il Responsabile del procedimento evidenzia che al Capitolo 6 della Relazione tecnica di cui al precedente punto 2., alla luce delle risultanze delle indagini ambientali eseguite a carico della falda superficiale afferente il sito in oggetto, la ditta ha riferito, in relazione ai superamenti rilevati per i parametri "ferro" e "manganese" delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che "[...] I valori rilevati di Monte e di Valle non determinano un incremento delle concentrazioni, a riprova dell'assenza di un qualsivoglia contributo da parte dell'area. Gli stessi parametri oggetto di superamento rispecchiano infatti le caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche dell'intera porzione di territorio (Fonte Arpae).".

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Vengono richiamate le note PG/2022/125959 del 29.07.2022, PG/2022/183428 del 08.11.2022 e PG/2023/46997 del 16.03.2023 con cui l'Unità Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche di Arpae - SAC di Forlì-Cesena ha complessivamente trasmesso a Helios S.r.l., a Planeta Studio Associato (in qualità di consulente ambientale di Helios S.r.l.), a AEP S.r.l., al Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì la richiesta di fornire specifiche informazioni, ai sensi dell'art. 244, comma 2, e dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in relazione alla situazione di potenziale contaminazione accertata in corrispondenza del sito in oggetto, a cui è stato dato riscontro come di seguito specificato:

- Helios S.r.l. con nota acquisita al PG/2022/128459 del 03.08.2022;
- AEP S.r.l. con nota acquisita al PG/2022/130983 del 08.08.2022;
- Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica con nota acquisita al PG/2022/157780 del 27.09.2022;
- Helios S.r.l. con nota acquisita al PG/2023/51518 del 23.03.2023 trasmessa da Planeta Studio Associato, in qualità di consulente incaricato.

Si informa che sono state richieste con note del 29.07.2022, PG/2022/126043 e del 23.03.2023, PG/2023/52179 le valutazioni tecniche di competenza del Servizio Territoriale di Arpae Forlì-Cesena.

La rappresentante del Servizio Territoriale di Arpae espone le valutazioni contenute nelle relazioni tecniche istruttorie che sono state predisposte su richiesta del SAC di Arpae Forlì-Cesena e acquisite, rispettivamente, al PG/2022/181739 e PG/2023/130432, di seguito riportate:

"[...] si rileva che l'opera (ndr. edificio commerciale) non è ancora stata realizzata e l'area è al momento nel suo stato originario di area agricola. Si presenta marginalmente un'area già realizzata con opere di urbanizzazione. Per quanto accertato da questo Servizio Territoriale non si rilevano attività antropiche pregresse presso il sito né nelle sue immediate vicinanze a cui ascrivere la potenziale contaminazione delle acque sotterranee per i parametri in oggetto.

Per quanto concerne gli approfondimenti idrogeologici si riassume quanto ad oggi noto e recepito nella pianificazione a livello regionale.

La complessa struttura idrogeologica della pianura padana può essere rappresentata da numerosi acquiferi sovrapposti (multistrato). In profondità sono distinti 3 livelli di corpi idrici sovrapposti, che raggruppano i diversi acquiferi sulla base delle pressioni antropiche e delle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo regionale: un livello superficiale dello spessore medio di circa 10 m con caratteristiche freatiche e di ridotta potenzialità idrica; un secondo livello sottostante al primo, che risulta idrogeologicamente confinato (confinati superiori); il terzo e ultimo livello, ancora più profondo, le cui pressioni antropiche risultano molto attenuate o assenti (confinati inferiori). Le profondità a cui si trovano questi diversi corpi idrici dipendono dalla dislocazione rispetto al margine appenninico. In linea generale la struttura è fortemente interdigitata vicino al margine appenninico e i vari corpi idrici si approfondiscono e si separano allontanandosi dalle zone di conoide appenniniche.

Lo studio di approfondimento condotto da Arpae Direzione Tecnica per conto della Regione Emilia Romagna sul tema dei valori di fondo per le acque sotterranee applica la metodologia descritta nelle Linee Guida SNPA (n. 08 del 2018) per la determinazione dei valori di fondo in particolare ai corpi idrici sotterranei confinati di pianura caratterizzati da ampia estensione areale ed in generale profondità superiori ai 15 metri circa.

Allo stato attuale risultano noti i meccanismi naturali sottesi alla presenza di ferro, manganese ed arsenico nelle acque sotterranee della nostra regione. Tale presenza è dovuta alla degradazione anaerobica di materiale organico presente nelle rocce incassanti della pianura alluvionale (torba).

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

La permanenza in soluzione di queste sostanze è favorita dalle condizioni riducenti degli acquiferi, in modo particolare tale condizione si osserva negli acquiferi più profondi.

Il caso in oggetto riguarda invece il primo acquifero freatico per il quale sono al momento in corso gli studi di approfondimento e non risultano individuate e note le concentrazioni caratterizzanti un eventuale fondo naturale ascrivibile dell'acquifero in oggetto. [...]

"[...] La relazione fornita (ndr. integrazioni Helios S.r.l. acquisite al PG/2023/51518 del 23.03.2023) non consente di arrivare alla definizione di valori di fondo naturali in quanto:

- *non è stata verificato in modo sito specifico la direzione di falda: le soggiacenze riportate potrebbero indicare una direzione di scorrimento localmente diversa;*
- *non è stato contestualizzato ed approfondito rispetto alla prima falda oggetto di questo procedimento, il lavoro eseguito da Arpae Direzione Tecnica per conto della Regione Emilia Romagna sul tema dei valori di fondo per le acque sotterranee che invece è incentrato sugli acquiferi profondi appartenenti ad un diverso corpo idrico;*
- *non è stata effettuata nessuna campagna di monitoraggio di iniziativa ed aggiuntiva rispetto a quanto eseguito nel 2022.*

La Ditta ha effettuato un'indagine storica che ha confermato la destinazione d'uso prettamente agricola/incolto del sito, sul quale al momento non insistono costruzioni.

Nel suo complesso quanto prodotto è quindi coerente con quanto già espresso da codesta SAC con nota PG 125959 del 29/7/2022 e da questo Servizio territoriale con nota PG PG/2022/181739.

Si conferma l'assenza di contributo inquinante da parte dell'area in oggetto poiché non si rilevano attività antropiche pregresse presso il sito né nelle sue immediate vicinanze, a cui ascrivere la potenziale contaminazione delle acque sotterranee per i parametri Ferro, Manganese per i quali come è noto sono conosciuti i meccanismi naturali sottesi alla loro presenza naturale nelle acque sotterranee della nostra regione, nonché alla luce dei superamenti delle CSC accertati già a monte idrogeologico del sito.

Per l'assenza delle informazioni necessarie, la definizione di valori di fondo naturali caratterizzanti l'acquifero in esame nell'area di interesse non è tecnicamente possibile, in quanto non vi sono dati sufficienti per procedere con il calcolo degli stessi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida SNPA (n. 08 del 2018). I dati disponibili non sono, infatti, sufficienti né dal punto di vista spaziale né dal punto di vista numerico.

Nonostante non si possano stabilire i valori di fondo, si ritiene si possa ugualmente concludere il procedimento in ragione dell'evidenza che i superamenti delle CSC per i parametri Fe e Mn nelle acque sotterranee sono riconducibili a fenomeni naturali per le motivazioni già espresse in precedenza (assenza di attività antropiche, caratteristiche sito specifiche dell'acquifero etc...), ovvero che si tratta di un "sito non contaminato" .

In conseguenza di ciò è altresì vero che non è possibile individuare il responsabile della contaminazione. Resta comunque ferma la valutazione della Conferenza dei Servizi in merito a questi aspetti procedurali. [...]

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto delle valutazioni contenute nelle Relazioni tecniche istruttorie del Servizio Territoriale di Arpae Forlì-Cesena acquisite ai PG/2022/181739 e PG/2023/130432 e del supporto tecnico fornito in seduta, la Conferenza dei Servizi concorda, all'unanimità dei presenti, nel:

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

1. ritenere che i **superamenti delle CSC per “Ferro” e “Manganese”** rilevati nelle acque sotterranee afferenti il sito di Via Ravegnana snc (nei pressi del civico 357) - Forlì **sono riconducibili a fenomeni naturali sito-specifici** e non a cause antropiche;
2. dare atto che per l'assenza delle informazioni necessarie, la definizione di valori di fondo naturali caratterizzanti l'acquifero in esame nell'area di interesse non sia tecnicamente possibile, in quanto non vi sono dati sufficienti per procedere con il calcolo degli stessi, secondo quanto previsto dalle Linee Guida SNPA (n. 08 del 2018);
3. dichiarare, conseguentemente, il **sito non contaminato**, secondo la definizione di cui all'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. disporre che Helios S.r.l. proceda, quanto prima, alla sigillatura dei piezometri realizzati nell'ambito delle indagini ambientali preliminari, al fine di preservare la risorsa idrica sotterranea da potenziali contaminazioni anche accidentali.

Il Responsabile del procedimento comunica che Arpae – SAC di Forlì-Cesena, alla luce delle risultanze dell'odierna seduta, provvederà ad emanare apposita **Determinazione dirigenziale di presa d'atto delle risultanze dell'odierna seduta della Conferenza dei Servizi come sopra rappresentate**.

Il Responsabile del procedimento precisa, infine, che, in riferimento alla comunicazione di attivazione del procedimento di bonifica (PG/2022/92463 del 03.06.2022) trasmessa da Helios S.r.l. ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di attuale proprietario dell'area non responsabile della potenziale contaminazione, alla luce delle risultanze dell'odierna seduta della Conferenza dei Servizi, Arpae SAC di Forlì-Cesena **non si attiverà per la ricerca e l'individuazione del soggetto responsabile** della potenziale contaminazione prevista dall'art. 244, comma 2. e dall'art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ma darà atto con la Determinazione dirigenziale di cui sopra che i superamenti accertati delle CSC sono stati ricondotti a fenomeni naturali sito-specifici.

La Conferenza di Servizi precisa, infine, che l'odierna seduta si è svolta in contraddittorio con Cesare Rampi in qualità di consulente incaricato e delegato dal Legale Rappresentante di Helios S.r.l..

Il presente verbale è sottoscritto con apposizione della firma digitale ovvero autografa dai rappresentanti unici opportunamente delegati dagli Enti partecipanti alla seduta della Conferenza dei Servizi del 31.07.2023, svolta in modalità telematica, come di seguito riportato. L'atto firmato da tutti i rappresentanti unici sarà depositato presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae.

Alle ore 12.05 la Conferenza dei Servizi conclude i propri lavori.

Forlì, 31 luglio 2023

Tamara Mordenti*	
Gioia Sambenedetto*	
Marina d'Antonio*	

**Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.